ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALMIRANTE: Ex dipendenti dell'arsenale militare di Viareggio. (7292) 36785

AMENDOLA PIETRO ed altri: Agevolazioni ferroviarie per gli abbonati di terza classe sulla linea ferroviaria Salerno-Eboli. (7607) 36785

AUDISIO: Riduzione della tassa di porto d'armi per uso caccia ai mutilati ed invalidi di guerra. (7485) 36786

BAGLIONI: Dirigenti della Federconsorzi. (5688) 36786

BARTOLE: Resoconti giudiziari sui delitti passionali. (7581) 36787

BERNARDI: Diffida ai pensionati postelegrafonici per il rilascio delle abitazioni (7011) 36788

BERNARDINETTI: Edilizia popolare sovvenzionata. (7335) 36788

BOIDI: Sistemazione in ruolo del personale dipendente dagli uffici del lavoro e dalla M. O. (7417) 36789

CASERTA: Stipendi e indennità agli ex dipendenti dell'U. N. S. E. A. (7559) . 36789

CASTELLARIN: Indennità varie ad alcune categorie di ferrovieri. (7490) 36789

COLASANTO: Progettazione della nuova stazione ferroviaria di Napoli. (7552) 36790

COLI: Provvidenze per l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale. (5546) 36790

COLITTO: Alloggi per i postelegrafonici di Campobasso. (6564) 36791

COLITTO: Case per lavoratori nel comune di Colledanchise (Campobasso). (7252) 36791

COLITTO: Sistemazione dell'abitato del comune di Ururi (Campobasso). (7286) 36791

COLITTO: Distacco catastale dell'agro del comune di Oratino. (7290) 36792

COLITTO: Sfratto a privati e pensionati dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Milano. (7371) . 36793

COLITTO: Assegnazione di appartamenti dell'I. N. A.-Casa. (7642) 36793

PAG.

COLITTO: Funzionamento della pretura di Bonefro (Campobasso). (7674) 36793

COLITTO: Gettoni di presenza per i commissari degli uffici provinciali del lavoro. (7675) 36793

COLITTO: Cantiere-scuola nel comune di Tavenna (Campobasso). (7676). . . . 36794

COLITTO: Costruzione di alloggi I. N. A.-Casa nel comune di Fornelli (Campobasso). (7677) 36794

COLITTO: Ambulatorio per i pensionati della previdenza sociale nel comune di Campobasso. (7696) 36794

COTELLESSA: Incidenti nell'azienda A.T.I. di Lanciano (Chieti), (già orale). (3578) 36794

COVELLI ed altri: Nubifragio nei comuni dell'Irpinia e delle Puglie, (già orale). (2787) 36795

DI DONATO: Lavoratori italiani emigrati nel Canadà. (7659) 36796

DI DONATO: Rimpatrio di lavoratori italiani emigrati nel Canadà. (7667) . . 36796

EBNER ed altri: Proiezione del film « Rommel, la volpe del deserto » nel Trentino Alto Adige. (7538) 36797

FAILLA: Attrezzatura sanitaria ed ospedaliera dei comuni della provincia di Ragusa. (7611) 37697

INVERNIZZI GAETANO: Crisi dei pastifici di Molfetta (Bari). (6446) 36797

LA MARCA: Responsabilità del collocatore di Gela (Caltanisetta), (già orale). (3180) 36798

LA MARCA: Trattamento economico agli operai addetti alla riparazione dei danni per le alluvioni, (già orale). (3181) 36798

LEONETTI: Uniforme da sera per gli ufficiali dell'esercito. (6940) 36799

LO GIUDICE: Fondo di previdenza del personale dell'I. N. A. M. (7262) . . . 36799

MAGLIETTA: Osservanza della legge sul collocamento da parte della società « Vacuum » di Napoli. (7348) 36799

MIEVILLE: Ispettore tecnico demaniale del Mar Piccolo di Taranto. (6997) . . . 36800

PAG.

MORELLI: Incidenti nell'azienda A. T. I. di Lanciano (Chieti), (già orale). (3575) 36801

PALENZONA: Ferrovia in concessione Genova-Casella, (già orale). (3370) 36801

PIERACCINI: Elezione di un consigliere provinciale a Firenze. (7566) 36801

PIGNATELLI ed altri: Acconti sui crediti ai cantieri navali di Taranto. (6889) . . 36801

POLANO: Condizioni di lavoro dei minatori in Sardegna. (7513) 36801

RESCIGNO: Sfratto di pensionati postelegrafonici nella provincia di Salerno. (6904) 36802

SAIJA: Costruzione dell'edificio dell'Istituto tecnico industriale « Verona-Trento » di Messina. (4955) 36802

SALA: Epidemia di tifo nel comune di Gangi (Palermo). (7589) 36803

SALA: Istituzione di una farmacia nel comune di San Vito (Trapani). (7592) 36803

SALA: Ufficio di collocamento nel comune di San Vito (Trapani). (7593) . . . 36803

STUANI e CAVAZZINI: Ricovero degli alluvionati del Polesine. (7495) 36804

TONENGO e BOVETTI: Proroga della legge 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze per la piccola proprietà contadina. (7523) 36804

TURNATURI: Unificazione dei servizi dei concorsi. (7434) 36805

TRULLI: Ufficiali della riserva assunti quali impiegati civili non di ruolo. (7124) . 36807

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere a favore degli ex dipendenti del Balipedio di Viareggio, licenziati durante l'ultima guerra per motivi contingenti, ristabilendo i loro diritti sia riassumendoli, sia reintegrandoli nelle competenze di diritto ». (7292).

RISPOSTA. — « A causa della situazione venutasi a determinare dopo l'8 settembre 1943, molti dipendenti degli Arsenali militari marittimi dell'Italia settentrionale cessarono dal prestare servizio negli anzidetti stabilimenti di lavoro. Successivamente, nella impossibilità di impiegare utilmente tutto il personale, solo una parte di esso venne, col normalizzarsi della situazione, riassunta in servizio. Nella sola sede di La Spezia i dipendenti non riassunti ammontano infatti ad oltre 4 mila. La posizione degli ex dipendenti del Balipedio non è diversa da quella dei dipendenti delle altre sedi licenziati e non più riassunti ed anche per essi, quindi, questo Ministero si trova nella impossibilità di riprenderli in servizio. Si osserva, d'altra parte, che trattasi di dipendenti non di ruolo, i quali non hanno impiego stabile ed il cui contratto di lavoro, non può, per le norme vigenti, avere durata superiore ad un anno. L'Amministrazione non ha perciò giuridicamente alcun dovere di riassumerli in servizio, né di corrispondere competenze cui essi non hanno diritto ».

Il Ministro: PACCIARDI.

AMENDOLA PIETRO, GRIFONE E MARTUSCELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere, se non ritenga doveroso disporre perché venga ripristinata l'agevolazione, soppressa a partire dal 1° febbraio 1952, ai viaggiatori con abbonamento di terza classe in partenza da Salerno e con destinazione non oltre Eboli di usufruire, ugualmente ai viaggiatori in partenza da stazioni precedenti Salerno e con destinazione oltre Eboli, dell'automotrice AT. 361 in partenza da Salerno alle ore 7,50. Gli interroganti fanno presente che gli abbonati in questione sono per la quasi totalità impiegati, insegnanti, operai e che la soppressione dell'agevolazione ha costretto tutti costoro, per poter continuare a viaggiare sulla predetta automotrice, a sobbarcarsi a una spesa ulteriore, a titolo di supplemento, di circa 3000 lire mensili ». (7607).

RISPOSTA. — « Il treno AT. 361 Salerno-Sicignano aveva normalmente una frequentazione sensibilmente superiore al numero dei posti offerti, raggiungendo delle punte massime tali da non poter essere contenute nella unica automotrice da cui è costituito il treno stesso e che, come noto, ha una limitata capacità di posti. Non essendo stato possibile fronteggiare l'affluenza con un aumento della composizione, mancando, sul momento, ogni disponibilità dei mezzi occorrenti, per ovviare a quanto sopra si è pertanto reso necessario escludere dal treno AT. 361 i viaggiatori di III classe in servizio locale sul tratto Salerno-Eboli, considerato anche che questi possono utilizzare, sul tratto stesso, la precedente comunicazione data dai treni 1935/3791, oltre il successivo 1945. Si fa comunque presente che, a decorrere dal 18 maggio 1952, data di attivazione del nuovo orario generale dei treni viaggiatori, con una diversa impostazione dei servizi, sarà possibile rinforzare il treno in questione con un'altra automotrice, eliminando così la lamentata attuale limitazione ».

Il Ministro: MALVESTITI.

AUDISIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quali ragioni possano sussistere per non concedere ai mutilati ed invalidi di guerra la riduzione del 50 per cento sulle tasse previste per la concessione del porto d'armi per uso caccia, tenendo presente che gli interessati hanno provveduto da anni, sia rivolgendosi di persona ai competenti Ministeri, sia attraverso la loro associazione, ad inoltrare la suddetta istanza, che, ove fosse accolta, non porterebbe alcun sensibile aggravio al bilancio dello Stato, mentre rappresenterebbe una manifestazione di sensibilità verso dei cittadini che molto hanno dato di se stessi alla Patria ». (7485).

RISPOSTA. — « La richiesta avanzata dall'onorevole interrogante ha già formato oggetto di precedenti interrogazioni. In merito si è rilevato che le agevolazioni tributarie in atto previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, a riconoscimento del maggiore contributo di sacrificio da loro dato alla Patria, trovano giustificazione nella minore capacità lavorativa, e quindi nella minore possibilità di guadagno, degli invalidi stessi. Pertanto, anche prescindendo sia dalla considerazione che la tassa di concessione governativa non si appalesa idonea ad essere discriminata in relazione a particolari condizioni soggettive dei beneficiari delle licenze di caccia, che dal noto voto espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, diretto a restringere se non ad eliminare il campo delle agevolazioni fiscali, la richiesta in esame è in contrasto col principio sopra enunciato, in quanto è da presumere che l'esercizio di uno sport, abbastanza faticoso come la caccia, possa essere normalmente esercitato soltanto da chi abbia piena capacità lavorativa. L'agevolazione di conseguenza non andrebbe a vantaggio della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, ma importerebbe un ingiustificato privilegio esclusivamente a favore di coloro che hanno la possibilità di dedicarsi alla caccia, data la tenue entità delle mutilazioni od invalidità subite. Per le suesposte considerazioni non si può aderire alla richiesta prospettata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

BAGLIONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere al fine di fare cessare la speculazione da parte messa in atto dai dirigenti della Federconsorzi, i quali, con il pubblico denaro della Federconsorzi stessa hanno acquistato la vetreria " Ancilli " di Poggibonsi (Siena) per darla in gestione alla Confederazione italiana sindacati liberi, tramite una cooperativa nella quale vengono accolti solo gli aderenti alla C.I.S.L. o comunque non organizzati alla Confederazione generale italiana del lavoro. E per conoscere, inoltre, se non ritengano intervenire tempestivamente, affinché non abbia a continuare la speculazione sulla fame dei lavoratori disoccupati di Poggibonsi per favorire lo sviluppo di una organizzazione sindacale ai danni di un'altra fatta con i fondi di un ente chiamato ad amministrare gli interessi degli agricoltori, dei piccoli proprietari e dei contadini, posto sotto il diretto controllo dello Stato ». (5688).

RISPOSTA. — « La Federazione italiana dei consorzi agrari, al pari dei consorzi che la compongono, è una società cooperativa a responsabilità limitata, e cioè un organismo di diritto privato, soggetto, per quanto non sia diversamente regolato dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, alle norme ordinarie del Codice civile. Essa ha acquistato la vetreria « Ancilli » di Poggibonsi, che era stata posta in liquidazione per poter direttamente confezionare e fornire gli enopoli, cantine sociali e stabilimenti vinicoli facenti capo all'organizzazione consortile, i recipienti per la conservazione e vendita dei loro prodotti contribuendo, in tal modo, ad alleviare il problema della disoccupazione locale. È ovvio che in tale stabilimento, la federazione può regolare la gestione in forme dirette o indirette, a seconda delle proprie vedute ed opportunità tecniche ed economiche. Stando così le cose, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non aveva ragione di intervenire, nell'esercizio della vigilanza demandatagli dalla legge. Circa la questione, accennata nella interrogazione, se cioè sia legittima la limitazione della iscrizione a talune cooperative di appartenenti ad un determinato raggruppamento politico o sindacale si è pronunciato il comitato costituito in seno alla commissione centrale delle cooperative, il quale in sede di esame di un ricorso di alcune cooperative del Bolognese, espresse il parere che, allo stato attuale della legislazione, non possono costituire ostacolo alla iscrizione nei registri prefettizi eventuali disposizioni statutarie che subordinino l'ammissione di soci delle cooperative alla loro appartenenza a determinate associazioni operanti nell'ambito della legge ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FANFANI.

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga necessario di richiamare gli organi di stampa a un senso di più vigile moderazione nel fornire resoconti di certi processi per delitti di indole passionale, come nel caso concreto di quello che sta celebrandosi questi giorni alle Assise di Como. L'interrogante è d'avviso che indugiarsi così ricercatamente su talune deposizioni testimoniali e risultanze peritali concernenti particolari accessori o precedenti riguardanti la vita intima di questa o quella persona, mentre per nulla accresce la necessaria informazione, contribuisce piuttosto ad alimentare curiose morbosità, laddove meglio forse sarebbe, su aspetti così deteriori e sovente patologici della miseria umana, stendere un velo di pietoso silenzio ». (7581).

RISPOSTA. — « L'interrogazione dell'onorevole interrogante verte su una questione particolarmente importante e delicata in tema di stampa periodica, il problema cioè delle nocive ripercussioni che può esercitare nell'ambiente sociale l'abuso del diritto di cronaca. Sono invero preoccupanti le manifestazioni di certa stampa che, speculando sul morboso interesse suscitato da drammatiche e delittuose vicende, quali quelle di cui si è recentemente occupata la Corte di assise di Como, indulge alla malsana curiosità del pubblico con resoconti e commenti che esorbitano dai limiti di una normale informazione, per soffermarsi su particolari relativi alla vita intima dei protagonisti; e ciò per fini utilitaristici di diffusione, anteposti ad ogni senso di moderazione e di umana pietà. Di fronte a questo fenomeno, il legislatore non ha tralasciato di intervenire con norme precise, tendenti ad evitare che la stampa si trasformi in un focolaio di perverse suggestioni. A tale esigenza provvede, sotto il profilo della difesa della morale familiare, l'articolo 565 del Codice penale; in via più generale e comprensiva, l'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 27, incriminando le pubblicazioni che descrivano o illustrino avvenimenti con particolari impressionanti e raccapriccianti, in modo da poter turbare il comune senso della morale o l'ordine familiare o provocare il diffondersi di suicidi o delitti. Con la disposizione in questione, pur non ponendosi argine al diritto-dovere della stampa di rendere edotta l'opinione pubblica sugli avvenimenti del giorno, si fa ad essa divieto di scendere a particolari troppo crudi della cosiddetta " cronaca nera ", e di presentare in una luce di eroismo i protagonisti di tristi vicende della vita reale. Perfezionamenti di indole sostanziale e formale potranno essere presi in esame dal Parlamento in sede di discussione del progetto di nuova legge sulla stampa da presentare quanto prima alle Camere, al fine di rendere il progetto legislativo ancora più idoneo al conseguimento delle finalità che lo hanno ispirato. Questi i limiti della legge, ed è ovvio che spetta solo all'autorità giudiziaria di perseguire e reprimere ogni eventuale violazione. Ma, a prescindere dalle manifestazioni che possono costituire specifiche infrazioni alle norme penali, dipende dal senso civico e di autoresponsabilità della classe giornalistica di imprimere ai commenti di fatti di cronaca un indirizzo più equilibrato ed umano, evitando che si insista con una analisi spietata e con eccessiva compiacenza su volgari o dolorosi episodi che il più delle volte sarebbe generoso passare sotto silenzio. In questo campo, non si vede in qual modo possa il potere esecutivo ritenersi abilitato a richiamare gli organi di stampa all'osservanza di obblighi morali e sociali, ove manchi la possibilità di applicare una qualsiasi sanzione giuridica. Ben più efficace, ai fini della prevenzione delle lamentate intemperanze, sarebbe un monito che provenisse dall'interno stesso della classe giornalistica, ad opera degli organi investiti del controllo morale e disciplinare sui singoli consociati, per la tutela della dignità delle funzioni che la stampa è chiamata a svolgere in una società civile ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: TUPINI.

BERNARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se egli approvi e, nel caso, come giustifichi la diffida inviata il 14 dicembre 1951 dal direttore provinciale di Milano delle poste e telegrafi a 54 famiglie di pensionati postelegrafonici, con la quale si ingiunge loro di lasciare liberi per il 14 marzo 1952 i locali di abitazione da loro occupati, con la minaccia in caso contrario di eseguire coattivamente lo sfratto, affermando, contro il vero, che si tratterebbe di occupazione abusiva di locali (quando gli sfrattandi sono invece in possesso di regolare contratto), che l'occupazione costituirebbe un onere per l'Amministrazione (quando il canone attuale è 26 volte quello d'anteguerra) e infine suggerendo di trasferirsi nelle INA-Case (quando le INA-Case in costruzione e in progetto non bastano di gran

lunga neppure a sodisfare le domande dei lavoratori senza tetto). L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se l'onorevole Ministro non crede che sarebbe più giusto lasciar trascorrere una tranquilla vecchiaia a coloro che hanno servito l'Amministrazione delle poste durante tutta una lunga vita, con onestà e con onore, e provvedere invece a costruire altre case per i suoi impiegati, concorrendo così, anziché ad accrescere, ad alleviare la sempre più opprimente crisi delle abitazioni. Ciò che si è detto per i pensionati vale anche per quelle famiglie di lavoratori che sono entrate oltre 20 anni or sono in alloggi postelegrafonici con regolare contratto dell'Amministrazione » (7011).

RISPOSTA. — « In proposito occorre premettere che le case economiche dell'Amministrazione delle poste e telegrafi sono state costruite non soltanto come provvidenza a favore del personale nel campo degli alloggi, scopo per cui soccorrono le cooperative edilizie e gli altri enti e istituiti creati a tale scopo, ma anche nell'interesse dell'Amministrazione per l'alloggio del dipendente personale in connessione con le esigenze di servizio, con particolare riguardo al personale che, trasferito da una ad altra sede per le necessità dell'Amministrazione stessa, non avesse la possibilità di sistemarsi nella nuova residenza, sia per penuria di alloggi, sia per l'alto costo delle locazioni, spesso sproporzionato alle possibilità economiche degli impiegati trasferiti. Comunque, le disposizioni vigenti in materia (regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243) stabiliscono tassativamente che le abitazioni di cui si tratta spettano in concessione soltanto al personale in attività di servizio, e che le medesime debbono essere lasciate libere entro tre mesi dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio attivo, o sei mesi dalla morte dell'impiegato beneficiario. Dette disposizioni hanno infatti avuto integrale e pacifica attuazione sino all'ultima guerra. Senonché, nella difficile situazione seguita alla cessazione delle ostilità, è avvenuto che impiegati collocati a riposo, i quali, come sopra detto, avrebbero dovuto lasciare liberi entro tre mesi gli alloggi di servizio di cui fruivano, ed estranei i quali nell'ultimo periodo della guerra o nell'immediato dopoguerra avevano abusivamente occupato alloggi temporaneamente vacanti, ovvero avevano ottenuto una coabitazione dagli assegnatari di diritto, detengono ancora oggi un rilevante numero di alloggi nelle varie città della Repubblica, senza far nulla per procurarsene altri e restituire all'amministrazione quelli irregolarmente occupati. La conseguenza di siffatto stato di cose è che l'Amministrazione, la quale fra l'altro non ha ancora potuto riprendere le costruzioni di altre case economiche per indisponibilità di mezzi, non è in grado di trasferire il proprio personale dalle sedi aventi eccedenza di assegno a quelle che ne sono deficitarie, con grandissimo nocumento dei servizi. Non potendosi ulteriormente tollerare tale stato di cose, pregiudizievole per gli stessi utenti dei servizi postali e telegrafici, l'Amministrazione è stata costretta a notificare lo sfratto amministrativo a tutti gli inquilini delle proprie case economiche, non in regola con le disposizioni di legge. Lo sfratto notificato potrà anche essere un titolo di facilitazione per procurarsi un'altra sistemazione ».

Il Ministro: SPATARO.

BERNARDINETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della previdenza sociale.* — « Se non ravvisano necessario ed opportuno modificare — con un regolare disegno di legge — l'articolo 35, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, al fine di rendere operante tutta la legislazione dell'edilizia popolare sovvenzionata, attualmente costretta per ciò che riguarda i finanziamenti dal limite della decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ». (7335).

RISPOSTA. — « La questione della modifica all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che limita al decimo dei fondi disponibili l'ammontare complessivo delle somme che l'Istituto nazionale della previdenza sociale può destinare ad operazioni immobiliari, è attualmente allo studio di questo Ministero, il quale non mancherà, quanto prima, di predisporre, previo il necessario concerto con il Ministero del tesoro, un opportuno schema di legge. Questa amministrazione, tuttavia, ritiene che sia preferibile attenuare, ma non sopprimere del tutto le vigenti limitazioni, allo scopo di contemperare equamente le prospettate esigenze del finanziamento dell'edilizia popolare sovvenzionata con quelle, non meno pressanti, dirette a garantire le basi tecniche delle gestioni assicurative, attraverso una oculata distribuzione degli investimenti delle riserve in dirette costruzioni di immobili da reddito, in operazioni a medio termine e, come prospettato dall'ono-

revole interrogante, anche in operazioni di finanziamento per l'edilizia popolare ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

BOIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in considerazione delle sempre più numerose delicate ed importanti funzioni attribuite agli Uffici del lavoro e della M.O., non riconoscano giusto ed opportuno che si proceda senza ulteriori indugi ad inquadrare nei ruoli i dipendenti degli uffici stessi, con la conservazione dei gradi attualmente rivestiti, dal momento che all'invocato inquadramento non osta alcun impedimento di natura giuridica e l'inquadramento stesso non importa nessun maggior onere a carico del bilancio dello Stato ». (7417).

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante, ha già formato oggetto del più attento esame da parte di questo Ministero. L'inquadramento in ruolo dei dipendenti degli Uffici del lavoro, se risponde, ovviamente, a comprensibili esigenze ed aspettative, non è, per altro, problema di facile ed immediata soluzione. Si assicura, comunque, che al riguardo sussistono le migliori disposizioni e che lo scrivente non mancherà di rendersene interprete presso la Commissione speciale della Camera dei deputati, al cui ordine del giorno figura anche la ratifica del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 381, in sede di discussione del quale provvedimento i termini del problema potranno essere posti e, si confida, avviati a soluzione ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

CASERTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se intende procedere alla immediata liquidazione degli stipendi e indennità spettanti e non ancora versate agli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. ». (7559).

RISPOSTA. — « Le operazioni relative alla liquidazione del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) sono in corso. Sono già stati ultimati i piani di liquidazione per oltre 4500 ex dipendenti su un totale di 6386. Detti piani sono stati già trasmessi agli uffici di ragioneria per l'emissione dei relativi mandati e finora circa 3 mila interessati hanno già riscosso il saldo delle competenze loro dovute a titolo di conguaglio dei miglioramenti economici e di indennità di licenziamento. Dato il ritmo con il quale il lavoro di approntamento dei piani di liquidazione procede, si ha motivo di ritenere che il pagamento del saldo sarà effettuato per la totalità degli aventi diritto entro brevissimo tempo ».

Il Ministro: FANFANI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se corrisponda al vero che sono ferme negli uffici del suo Ministero proposte del Ministero dei trasporti in favore di alcune categorie di ferrovieri, come ad esempio quella relativa alla revisione degli articoli 42, 50 e 80 D.C.A. per il personale di macchina, di scorta dei treni e delle navi traghetto, quella dell'articolo 33 D.C.A. per l'indennità di alloggio; quella dell'articolo 1 D.C.A. per la indennità di trasferta del personale di linea e dell'articolo 29 della indennità di malaria; per sapere ancora se si rende conto che il ritardo nella approvazione dei prefati provvedimenti ha provocato nella categoria un forte malcontento che potrebbe sfociare in una grande agitazione sindacale ». (7490).

RISPOSTA. — « Con lettera 16 febbraio 1952, n. 112846, diretta al Ministero dei trasporti, Direzione generale delle ferrovie dello Stato, è stata comunicata l'adesione allo schema di provvedimento legislativo inteso, tra l'altro, a migliorare le competenze accessorie del personale di macchina, di scorta dei treni e delle navi traghetto (articoli 42, 50 e 80 D.C.A.) nonché l'indennità di alloggio (articolo 33 D.C.A.) e con lettera 8 febbraio 1952, n. 121888, si è parimenti aderito allo schema di provvedimento legislativo recante modifiche all'articolo 1 D.C.A. concernente l'indennità di trasferta del personale di linea. Presso questo Ministero è tuttora in corso di esame soltanto lo schema di disegno di legge relativo all'indennità di malaria (articolo 29 D.C.A.), in quanto la questione, avendo riflessi nei riguardi di tutte le altre categorie di personale statale, comporta un approfondito studio che investe tutte le vigenti disposizioni in materia. Comunque si assicura che una definitiva determinazione in merito sarà adottata con la massima sollecitudine possibile ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

COLASANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione ferroviaria non ha ancora resti-

tuito al comune di Napoli il progetto del bando di concorso per quella nuova stazione. Dopo le promesse fatte nel mese di dicembre la popolazione napoletana attende con ansia i provvedimenti annunziati, che, tra l'altro, servirebbero anche a lenire la nota grave disoccupazione ». (7552).

RISPOSTA. — « Lo schema del « Bando di concorso per la sistemazione urbanistica della nuova piazza della stazione contigua a piazza Garibaldi in Napoli » è stato in questi giorni esaminato dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha suggerito alcuni lievi emendamenti. Tale schema verrà restituito entro il più breve tempo possibile al comune di Napoli ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per chiedere se (anche in relazione all'ordine del giorno votato nel convegno di meccanica agraria tenutosi in Pesaro nei giorni 24 e 25 giugno 1951), non ritenga urgente ed indispensabile, sia in rapporto alle sempre più pressanti esigenze di credito agrario e sia per rendere possibile e facilitare il potenziamento della motorizzazione e della meccanizzazione della agricoltura, assumere quelle iniziative che si riterranno più idonee al conseguimento dello scopo; ed in concreto, se ritenga, per quanto riguarda le regioni di competenza dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, non solo estendere ad esse le provvidenze legislative già in atto per l'Italia meridionale, ma anche:

a) provvedere alla somministrazione a favore dell'Istituto di nuovi e maggiori fondi, che gli consentano un superiore numero di operazioni ed a più largo termine, al fine di non pregidicare la realizzazione di migliorie agrarie a cui gli agricoltori vivamente aspirano;

b) intervenire presso la Banca d'Italia per una maggiore larghezza nei limiti del risconto del portafoglio di esercizio, unico mezzo di provvista di cui il detto istituto possa valersi ». (5546).

RISPOSTA. — « Nel quadro delle provvidenze per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 gennaio 1952, ha approvato un programma decennale per lo sviluppo dell'agricoltura italiana. Il relativo disegno di legge, che il 31 gennaio è stato presentato al Parlamento e che trovasi ora all'esame della Commissione speciale appositamente costituita, prevede fra l'altro l'anticipazione annua per cinque anni, a partire dall'esercizio 1952-53, di lire 7500 milioni agli istituti esercenti il credito con preferenza per quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da destinare a mutui per l'acquisto di macchine agricole e da prelevare da un fondo di rotazione da istituirsi presso questo Ministero. Detti mutui saranno gravati dall'interesse annuo del 3 per cento e avranno la durata di cinque anni. Il fondo di rotazione anzidetto cesserà di funzionare con l'anno finanziario 1961-62 e, pertanto l'anticipazione in cinque anni di lire 37 miliardi e 500 milioni destinati ai mutui per l'acquisto di macchine agricole, congiuntamente alle quote di ammortamento e agli interessi, serviranno, nei successivi cinque anni, per accendere altri mutui, Tenendo conto di tali investimenti e supponendo un costo medio a macchina di due milioni, si arriva a prevedere l'acquisto di un parco di circa 80 mila macchine. Il disegno di legge suddetto prevede anche che, ove le anticipazioni disponibili e le somme ritornate al fondo per l'ammortamento dei mutui non vengano assorbite per gli scopi previsti dal disegno di legge stesso (oltre all'anticipazione per l'acquisto di macchine il provvedimento prevede l'anticipazione di 75 miliardi in cinque anni per l'irrigazione e la costruzione di fabbricati rurali), esse potranno essere destinate a mutui per opere di miglioramento agrario per l'Italia centrale, che come gli altri istituti di credito potrà ottenere una congrua anticipazione, in base alla convenzione che sarà stipulata con detti istituti. Esso ha frattanto ottenuto, in base a precedente convenzione una disponibilità di 100 milioni da impiegare per concessione di mutui agrari di miglioramento al tasso del 4,50 per cento d'interesse annuo. Per quanto riguarda l'invocato intervento presso la Banca d'Italia per una maggiore larghezza nei limiti del risconto del portafoglio di esercizio, si rende noto che detto Istituto, su premure di questo Ministero, ha assicurato che da parte sua sarà posta la massima cura per aumentare, nei limiti del possibile, il volume del risconto a favore di tutti gli istituti di credito agrario ed, in particolare, di quelli per l'Italia centrale ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere in qual modo intende sodisfare il bisogno di case dei postelegrafonici di Campobasso, cui

non mancò, quando onorò di sua presenza tale città, di promettere tutto il suo appoggio per la sollecita costruzione di un congruo numero di alloggi ». (6564).

RISPOSTA. — « In merito faccio presente che nella impossibilità, per ragioni di bilancio, di riprendere la costruzione delle case economiche per il personale delle poste e telecomunicazioni, questo Ministero ha fatto e continua a fare tutto quanto è possibile per sovvenire almeno alle più urgenti ed immediate necessità del personale e del servizio. Infatti ha costruito e sta ancora costruendo, nelle sedi ove maggiormente è sentito il bisogno, alloggi I.N.A.-Casa, fruendo dei contributi versati dai propri dipendenti; ha stipulato con la gestione I.N.A.-Casa una convenzione in base alla quale il personale postelegrafonico può concorrere anche all'assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione predetta; ha in corso trattative con l'I.N.C.I.S. per ottenere che il personale delle poste e delle telecomunicazioni sia ammesso all'assegnazione degli alloggi amministrati da quell'ente; ha provveduto infine a lavori di restauro e di adattamento per approntare alloggi di servizio, che hanno contributo a migliorare talune situazioni locali; ha appoggiato presso il Ministero dei lavori pubblici l'accoglimento di domande di contributi presentato da cooperative di postelegrafonici. Ora che il pareggio del bilancio è stato raggiunto, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si propone di ottenere l'assegnazione di case economiche, di portata tale da asicurare nel volgere di alcuni esercizi finanziari una sufficiente disponibilità di alloggi per il proprio personale. Allorquando ciò sarà possibile attuare, anche le esigenze dei postelegrafonici di Campobasso saranno tenute nella dovuta considerazione ».

Il Ministro: SPATARO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ha potuto essere ancora effettuata la costruzione nel comune di Colledanchise (Campobasso) di una casa per lavoratori, che ormai da anni viene invocata da quella vigile amministrazione comunale ». (7252).

RISPOSTA. — « Poiché la questione rientra nella competenza di questo Ministero, si chiarisce che la costruzione dell'edificio, già deliberata in favore del comune di Colledanchise ad opera dei competenti organi della gestione I.N.A.-Casa, non ha potuto essere sin qui avviata, in quanto è risultata deserta la relativa gara di appalto. Si è in grado, tuttavia, di assicurare che la gara sarà ripetuta su progetto rielaborato ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali, la zona tratturale, sita nell'interno dell'abitato del comune di Ururi (Campobasso) è già legittimata nel 1940 a favore del detto comune, che aveva in precedenza, cioè fin dal 1932, provveduto a bonificarla, piantandovi anche alberi ornamentali, sia stata, poi, nonostante le reiterate opposizioni di quella amministrazione, concessa a privati, suscitandovi lo sdegno della popolazione, la quale ha sempre desiderato la concessione al comune della zona, il che, del resto, è conforme alle disposizioni di legge in vigore ». (7286).

RISPOSTA. — « Nel 1932 fu autorizzata, in via di massima, la sistemazione a favore del comune di Ururi, delle zone tratturali già da esso richieste ed in parte occupate. Venne, quindi, disposta la stipulazione dei relativi contratti con l'avvertenza che, giusta le disposizioni in vigore (articoli 5, 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244), la cessione doveva aver luogo a titolo gratuito per i suoli destinati a strade e piazze, e verso il pagamento dei due terzi del prezzo di stima per quelli che, in base ai progetti tecnici e finanziari regolarmente approvati, sarebbero risultati strettamente indispensabili ad usi pubblici locali e permanenti. Da allora il comune non si è messo in grado di addivenire alla suddetta cessione, perché non ha mai curato di far compilare i progetti delle opere da eseguire e di rimetterli al Ministero con le regolari deliberazioni relative alla loro approvazione e allo stanziamento dei fondi occorrenti per l'acquisto del suolo e per l'attuazione delle opere progettate. Solo molti anni dopo, e cioè con atto 28 dicembre 1939, esso ottenne la concessione precaria di una zona di metri quadrati 4369 occupata col parco della rimembranza, ossia mediante piantagioni di alberi che vennero dichiarati di proprietà dell'amministrazione, la quale si riservò espressamente la facoltà insindacabile di revocare *ad libitum* la concessione col semplice preavviso di due mesi. Allo stato dei fatti nessuna zona risulta venduta, non certo per incomprensione o per disconoscimento, da parte di questo Ministero, delle effettive necessità di uso pubblico locale, ma esclusivamente per-

ché il comune, invece di perseguire, in conformità delle norme vigenti e delle istruzioni più volte comunicate, la realizzazione di finalità ben programmate e finanziate, si è limitato a richiedere genericamente l'acquisto di tutto il suolo disponibile per destinarlo ad usi e fini pubblici non determinati né documentati, che in parte non rispondono ai bisogni essenziali della popolazione ed in parte sono estranei alle normali attività comunali. Unica eccezione è la deliberazione del 4 settembre 1948 del commissario prefettizio, che precisò gli usi da sodisfare e richiese le zone occorrenti, sia pure senza dettagliarne l'ubicazione e la superficie, e con riserva di curare successivamente la progettazione e il finanziamento dei lavori occorrenti; ma cessata la gestione commissariale, la suddetta deliberazione fu revocata ed il comune riprese nuovamente ad insistere nella richiesta complessiva ed inammissibile di tutto il suolo disponibile.

« Attualmente il comune non ha più alcun diritto da far valere, poiché, iniziate le operazioni di assetto definitivo del tronco tratturale che attraversa l'abitato (articolo 17 del regolamento 16 luglio 1936, n. 1706), ha lasciato decorrere il termine perentorio di giorni sessanta stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione (articolo 18) e, consentita in via del tutto eccezionale la riapertura di tale termine per la durata di altri due mesi, non ha creduto di dover modificare la propria linea di condotta. D'altra parte non si era mancato di preavvertire formalmente (con ministeriale in data 15 aprile 1950 comunicata per conoscenza anche al prefetto della provincia) che, non essendo ammesse richieste indiscriminate per usi pubblici vagamente enunciati, l'amministrazione avrebbe proceduto a utilizzare convenientemente il suolo demaniale nell'interesse dei cittadini e dell'erario, pur sempre riservandosi di assegnare le zone che risultassero disponibili e necessarie agli effettivi bisogni ed usi pubblici locali, nel caso che le specifiche regolari richieste di tali zone risultassero giustificate, approvate e documentate con la regolare progettazione delle opere e delle spese occorrenti. Nell'attesa che il comune si decidesse ad ottemperare a quanto sopra per conseguire la cessione definitiva, in conformità delle norme vigenti, è stato disposto che:

1°) sia rinnovata la concessione precaria relativa al parco della rimembranza limitatamente allo spazio alberato, onde permettere una migliore utilizzazione del suolo rimanente, che per venti anni è rimasto abbandonato;

2°) siano accantonate le altre zone già in parte occupate con pubblico giardino, con edificio scolastico e con viali alberati;

3°) siano iniziate trattative con i privati maggiormente interessati all'acquisto dei suoli rimanenti;

4°) siano intanto adottate le misure necessarie per impedire, ed occorrendo, rimuovere ogni ulteriore atto o fatto abusivo.

« Concludendo, questa amministrazione non ha mai inteso di ostacolare ogni legittima, razionale aspirazione del comune e torna a confermare che, come per il passato, non mancherà di assecondare, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme in vigore, tutte le richieste dirette veramente a sodisfare effettive necessità ed usi pubblici locali. In relazione a ciò sono state sospese le trattative per le vendite non ancora perfezionate, allo scopo di accertare quale fondamento abbiano le eccezioni e proteste sollevate ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non si è provveduto ancora, ai fini delle trascrizioni catastali, al distacco dell'agro del ricostituito comune di Oratino da quello del comune di Campobasso, e quando si ritiene che tale distacco possa essere operato ». (7290).

RISPOSTA. — « Non è stata eseguita da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Campobasso la formazione degli atti catastali del nuovo comune di Oratino, come pure di quello di Mirabello Sannitico, entrambi distaccati dal comune di Campobasso con unico provvedimento legislativo, perché detti comuni, malgrado siano stati ripetutamente sollecitati, non hanno ancora provveduto a versare le spese occorrenti per eseguire in catasto le variazioni dipendenti dalle avvenute mutazioni territoriali. Dette spese sono a carico dei comuni interessati a norma dell'articolo 109 del regolamento sulla conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153. Non appena i comuni in parola avranno effettuato, ciascuno per la propria quota, il versamento delle somme loro richieste, il predetto ufficio tecnico erariale provvederà senz'altro alla auspicata sistemazione dei relativi atti catastali ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per evitare che sia eseguito lo sfratto, minacciato dall'amministrazione delle poste di Milano, a circa sessanta famiglie di privati e pensionati, che abitano i suoi stabili in via Laurana, n. 2-6, e viale Zara, n. 131, non avendo dette famiglie assolutamente la possibilità di trovare altro alloggio ». (7371).

(*Vedi risposta scritta dell'onorevole Bernardi n. 7011*).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per richiamare l'attenzione del comitato centrale dell'I.N.A.-Casa su alcune disposizioni da esso date, per le quali, nell'assegnazione degli appartamenti, occorre tener conto delle condizioni del richiedente nel momento della domanda e di quelle successive solo se si modificano in favore ». (7642).

RISPOSTA. — « Le disposizioni alle quali allude l'onorevole interrogante sono contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, n. 1089, che modifica l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436. Le norme contenute nel suddetto articolo sono state dettate dalla necessità di porre precise regole costituenti una guida sicura e un punto di partenza per le commissioni provinciali, istituite dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, le quali hanno il compito di esaminare le domande degli aspiranti ad un alloggio della I.N.A.-Casa e su di esse decidere per formare la graduatoria. Questo Ministero ha provocato la modifica delle norme originariamente contenute nell'articolo 37 del citato decreto 4 luglio 1949, n. 436, proprio in vista di questa necessità e ispirandosi all'esperienza acquisita. Lo stesso articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, n. 1089, stabilisce (nell'ultimo comma) che, nelle domande degli aspiranti all'alloggio I.N.A.-Casa « possono essere indicate previsioni di variazioni a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascita... », stabilendo dei termini entro i quali è necessaria la documentazione dell'effettivo verificarsi delle previsioni in parola. Nello stabilire questa norma, ci si è fondati sul criterio di favorire al massimo il lavoratore venendo incontro a bisogni già da lui effettivamente sentiti, in vista di un evento prossimo, e, nello stesso tempo, sulla opportunità di limitare il provvisorio riconoscimento del suo diritto futuro a pochissimi casi, riguardanti eventi di carattere familiare di facile previsione, e ciò per permettere l'agevole e tempestiva emanazione della graduatoria ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non creda opportuno intervenire, perché sia assicurato il normale funzionamento della pretura di Bonefro (Campobasso), che è priva di pretore, di vicepretore e di cancelliere ». (7674).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicarle che alla pretura di Bonefro (Campobasso) venne destinato il dottore Luigi Spirito, disponendosi l'anticipata assunzione di possesso da parte del medesimo. Successivamente è stato nominato il vice pretore onorario alla pretura anzidetta nella persona del dottore Gregorio Ritucci. Per quanto concerne il personale di cancelleria, si è autorizzata la proroga per altri due mesi dell'applicazione a Bonefro del cancelliere Piccolo Giovanni ».

Il Ministro: ZOLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se hanno diritto a percepire gettoni di presenza i componenti le commissioni esistenti presso gli uffici provinciali del lavoro ed i componenti le commissioni provinciali per il collocamento ». (7675).

RISPOSTA. — « L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1950, n. 888, stabilisce che « a ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati, anche non previsti da disposizioni legislative, operanti nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute ». Anche i componenti delle commissioni provinciali per il collocamento e delle commissioni esistenti presso gli uffici provinciali del lavoro hanno diritto, quindi, a percepire i gettoni di presenza previsti dalla citata legge; ed infatti già questo Ministero ha provveduto al pagamento dei gettoni spettanti ai componenti delle commissioni per il collocamento per l'esercizio 1950-51. Va tenuto, però, presente che i gettoni di presenza pre-

visti dalla citata legge 4 febbraio 1950, n. 888, possono essere corrisposti soltanto a membri rappresentanti l'amministrazione dello Stato o altri enti pubblici, e non anche ai membri estranei all'amministrazione dello Stato che rappresentino interessi di enti, associazioni, privati o simili. Questi ultimi debbono ritenersi esclusi dalla corresponsione per il disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 7 dicembre 1946, n. 623 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno istituire nel comune di Tavenna (Campobasso) il cantiere-scuola, tanto da quella popolazione atteso, che, mentre aiuti i disoccupati locali, consenta la costruzione della importante strada Tavenna-Palata ». (7676).

RISPOSTA. — « Il progetto relativo alla istituzione nel comune di Tavenna (Campobasso) di un cantiere di lavoro è pervenuto soltanto in questi ultimi giorni al Ministero. Poiché il piano di istituzione di cantieri per la provincia di Campobasso è stato già approvato, non si è reso possibile adottare alcun provvedimento nel senso auspicato. Comunque, la richiesta in questione non risulta inclusa nel piano provinciale di proposte trasmesso a suo tempo dall'ufficio del lavoro. Essa non potrà, quindi, essere presa in esame che nel futuro esercizio, sempreché figuri inserita nel piano di proposte che sarà inviato allo scrivente per quest'ultimo ad epoca opportuna ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno segnalare alla gestione I.N.A.-Casa il comune di Fornelli (Campobasso), gravemente danneggiato dalla guerra ». (7677).

RISPOSTA. — « All'atto della formulazione del programma settennale di costruzioni, promosso dalla gestione I.N.A.-Casa, il comune in argomento non venne preso in considerazione, stante il modesto numero di lavoratori contribuenti e tenuto conto degli altri indici che, come è noto all'onorevole interrogante, vengono adottati per l'applicazione dei criteri indicati dalla legge. Essendo, poi, in corso l'attuazione graduale di tale programma di costruzioni non vi è la possibilità di procedere alla distribuzione dei fondi residui, fino a quando non sia completata per tutti i comuni inclusi l'assegnazione delle quote già programmate. Ultimata in ciascuna provincia, l'assegnazione del contingente settennale, il competente comitato potrà riesaminare, ai fini della distribuzione degli ulteriori fondi che potranno rendersi disponibili, la posizione dei comuni esclusi, sia in relazione agli indici di bisogno dei medesimi sulla base dei dati ufficiali aggiornati che saranno disponibili, sia in rapporto alla situazione dei comuni inclusi e con riguardo ai risultati della prenotazione degli alloggi in questi ultimi ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire anche in Campobasso un ambulatorio del quale possano servirsi i pensionati della previdenza sociale, che rilasciano lire 10 e quindi, circa lire 200 mila al mese ». (7696).

RISPOSTA. — « Si rileva, al riguardo, che già esisteva in Campobasso, a cura dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un apposito servizio ambulatoriale. Esso, per altro, fu soppresso di necessità con decorrenza 1° aprile 1951, in considerazione della scarsissima affluenza dei pensionati. Si è però in grado di comunicare che, a quanto l'ente in questione ha fatto conoscere, sarà di nuovo assicurata l'assistenza sanitaria nel capoluogo citato, in favore della categoria cui si richiama l'interrogazione dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COTELLESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia creduto di adottare per i gravi incidenti avvenuti in Lanciano (Chieti) a danno delle lavoratrici della azienda A.T.I. non garantite nella loro stessa incolumità personale e nell'esercizio del diritto al lavoro perché non avevano voluto aderire ad uno sciopero indetto dalla C.G.I.L.; e per conoscere, inoltre, se siano vere le voci che presso la stessa azienda A.T.I. di Chieti si intenda adottare tali sistemi di minacce ed intimidazioni e quali provvedimenti le autorità abbiano in animo di prendere », (già orale 3578).

RISPOSTA. — « Fin dall'inizio del noto sciopero delle tabacchine a Lanciano fu disposto, a tutela della libertà di lavoro e per la prevenzione di incidenti, un adeguato servizio continuativo di vigilanza, all'esterno di quello stabilimento A.T.I. Inoltre, nei giorni 30

e 31 gennaio 1952, in previsione di possibili disordini, detto ufficio di pubblica sicurezza fu adeguatamente rinforzato con apposito reparto della legione dei carabinieri. Le forze di polizia sopra descritte, dislocate all'esterno dello stabilimento hanno, prevalentemente, assolto la funzione di far desistere la massa delle scioperanti da azioni illegali. Nello stesso tempo, la loro presenza è valsa a dare sicurezza e tranquillità alle non aderenti, timorose di prevedibili rappresaglie. Inoltre, quasi quotidianamente, il dirigente di quel commissariato di pubblica sicurezza, ad ogni avviso di incidenti, si è immediatamente portato nell'interno di quello stabilimento, restituendo la necessaria tranquillità alle non aderenti allo sciopero, che hanno potuto con tutta serenità continuare ad attendere al loro lavoro. Infine, nessuna illegalità delle scioperanti è stata sottratta al rigore della legge penale, avendo quel commissario di pubblica sicurezza immediatamente inoltrato all'autorità giudiziaria tutte le denunzie prodotte da operaie dell'A.T.I. per violenza privata e, in un solo caso, per lesioni. Premesso quanto sopra, appare evidente che le misure di polizia adottate hanno costituito sufficiente garanzia per il rispetto della legalità, con particolare riferimento alla libertà di lavoro ed alla incolumità delle operaie non aderenti allo sciopero.

« Come è stato possibile constatare anche attraverso i rigorosi servizi di vigilanza, attuati sin dall'inizio dello sciopero, non hanno alcun fondamento le voci di minacce, di intimidazioni, e, tanto meno, di violenze attuate nei confronti delle maestranze dello stabilimento A.T.I. di Chieti scalo. Gli organi di polizia, tuttavia, hanno provveduto ai necessari servizi di vigilanza, allo scopo di prevenire e, se del caso, reprimere ogni forma di attentato alla libertà di lavoro ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COVELLI, D'AMORE E BARATTOLO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — « Per conoscere se ed in quale misura siano stati accertati i danni provocati dal recente nubifragio che ha colpito alcuni comuni dell'Irpinia e delle Puglie con distruzione quasi totale dei frutti pendenti e, in alcune zone, delle piantagioni di viti, di mandorli e di olivi. Per conoscere se i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste intendano adottare i necessari provvedimenti legislativi per porgere urgente aiuto agli agricoltori colpiti dall'eccezionale sinistro che, danneggiando l'agricoltura del Mezzogiorno, contribuisce ad ulteriormente immiserire le già povere contrade meridionali. Per conoscere altresì se il Ministro dell'interno intenda disporre, come immediato intervento governativo, la erogazione per tramite dell'E.C.A. di sussidi a quelle famiglie contadine di Ariano, Zungoli, Villanova ed altri comuni irpini e pugliesi, le quali — coltivando terreni nudi — ricavavano l'unico loro reddito dal distrutto raccolto granario e trovansi ora in stato di estrema miseria », (già orale 2787).

RISPOSTA. — « Le richieste formulate dagli onorevoli interroganti rientrano nella prevalente competenza di questo Ministero e di quello dell'agricoltura e foreste, in quanto, come è noto, il potere d'intervento del Ministero dell'interno, in caso di pubbliche calamità, è diretto all'immediata assistenza, tramite gli enti comunali di assistenza, alle famiglie povere maggiormente colpite. Nel caso in questione è stato provveduto alla corresponsione di sussidi per l'importo di lire 5.500.000 alle famiglie bisognose della zona di Avellino colpite dal nubifragio, in quanto le zone del foggiano limitrofe alla provincia di Avellino hanno subito soltanto danni di lieve entità. Risulta poi che il dicastero dell'agricoltura e foreste non ha tralasciato di atuare interventi dove è stato possibile, in favore delle aziende agricole danneggiate da alluvioni, grandinate, ecc. impartendo disposizioni ai dipendenti ispettorati provinciali perché accordassero alle aziende stesse la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31. Nelle province delle Puglie, dove ricadono zone soggette a riforma fondiaria sono state rese disponibili a tale scopo complessivamente lire 76.500.000, somma che era stata in un primo tempo accantonata per la concessione di contributi in favore degli assegnatari di terreni scorporati, e che è stata poi destinata all'accoglimento delle domande avanzate dalle aziende agricole danneggiate dal maltempo, per la concessione dei contributi stessi. Su iniziativa del Ministero dell'agricoltura e foreste, a seguito delle recenti alluvioni avvenute in estesissime zone del sud e del nord, è stata inoltre approvata la legge 10 gennaio 1952, n. 3, portante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951. Detta legge contempla aiuti sia sotto forma di contributo in conto capitale che come concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti

ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende suddette.

« Per quanto concerne l'amministrazione finanziaria si fa presente che dagli accertamenti tecnici all'uopo eseguiti è risultato che i danni in questione sono stati causati esclusivamente da grandinate e, perciò, da un infortunio contemplato nella formazione delle tariffe d'estimo (articolo 112 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539); non si è verificata di conseguenza la condizione essenziale prevista dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, per la concessione di una moderazione dei predetti tributi. Per altro, in considerazione che la provincia di Avellino è stata quella maggiormente danneggiata, questo Ministero ha ritenuto opportuno autorizzare, a suo tempo, la competente intendenza a concedere, a favore dei contribuenti più colpiti, una dilazione nel pagamento delle rate di agosto ed ottobre delle imposte sui terreni e sui redditi agrari. Qualora, poi, in qualche caso i danni abbiano rivestito carattere duraturo ed abbiano determinato, quindi, una variazione di coltura che importi un minor reddito imponibile, i contribuenti potranno ottenere la diminuzione dell'estimo catastale ai sensi dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Per quanto riguarda, infine, l'imposta di ricchezza mobile, sulle affittanze agrarie, gli interessati avranno tenuto conto dei danni subiti nel 1951 in sede di dichiarazione dei redditi per il 1952 ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

DI DONATO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza delle condizioni in cui versano molti lavoratori italiani emigrati nel Canadà i quali, non trovando lavoro e rimasti privi di assistenza, sono costretti a soffrire la fame e a dormire all'aperto;

2°) quali provvedimenti si intende prendere per venire in aiuto di questi nostri connazionali ». (7659).

RISPOSTA. — « Al Ministero degli affari esteri non risultano casi specifici di lavoratori italiani emigrati in Canadà i quali, privi di lavoro e di assistenza, si trovino in condizioni così disagiate da dover soffrire la fame e dormire all'aperto. Se l'onorevole interrogante volesse fornire dettagliate notizie circa i lavoratori suddetti, ed in particolare località di residenza, categoria, numero e possibilmente nominativi, questo Ministero non mancherebbe di intervenire immediatamente impartendo le opportune istruzioni alle nostre rappresentanze diplomatico-consolari in Canadà ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

DI DONATO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere:

1°) se risponde a verità che le autorità consolari italiane nel Canadà rifiutano ai lavoratori italiani emigrati in quel paese di poter ritornare in patria;

2°) quali provvedimenti il Governo italiano intende prendere per agevolare il sollecito rimpatrio dei nostri connazionali emigrati nel Canadà che chiedono di rimpatriare ». (7667).

RISPOSTA. — «1°) Non è esatto che le autorità consolari nel Canadà rifiutino ai lavoratori italiani emigrati in quel paese di poter tornare in patria. Qualunque cittadino italiano può sempre liberamente lasciare il paese straniero purché sia in regola con le autorità locali ed in possesso di un passaporto valido. Qualora tale documento fosse scaduto, i nostri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero non rifiuteranno il rinnovo, anche se in taluni casi (ad esempio rottura di contratto) possano ritenere opportuno esercitare opera di persuasione per dissuadere il lavoratore dal rimpatrio. Se però l'onorevole interrogante intende riferirsi al « rimpatrio consolare » effettuato a spese dello Stato italiano, è evidente che tale concessione può venire accordata solo eccezionalmente previo un accurato esame del singolo caso e quando esistano le condizioni previste dalla legge.

« 2°) Il Governo italiano non ritiene necessario prendere misure speciali per agevolare il rimpatrio dal Canadà dei nostri emigranti, in quanto le attuali disposizioni legislative in materia già prevedono le opportune provvidenze e non sembra che l'attuale situazione dei lavoratori italiani in quel paese sia tale da richiedere l'adozione di provvedimenti di carattere eccezionale ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

EBNER, GUGGENBERG E VOLGGER. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

a) chi sono stati gli « esponenti della popolazione e dei partiti » che hanno fatto pervenire al signor commissario del Governo così « vive rimostranze » da indurlo a vietare nella regione Trentino Alto Adige la proiezione del film: *Rommel, la volpe del deserto,*

film che viene proiettato a Roma proprio in questi giorni;

b) se, in considerazione che i due gruppi etnici della regione convivono tranquillamente e disciplinatamente, e certamente non si agiteranno per la proiezione di un film, non ritiene priva di fondamento la preoccupazione del signor commissario del Governo per l'ordine pubblico;

c) se, in omaggio alla libertà, non ritiene di far revocare l'ordinanza del signor commissario del Governo per dar modo ai cittadini di giudicare da loro se accettare o rifiutare quella pellicola che non rappresenta nessuna difesa del nazismo, ma mette in rilievo la figura di un valoroso soldato ». (7538).

RISPOSTA. — « *a*) non si ritiene di dover rispondere alla domanda;

b) il Governo non ritiene di dover intervenire per far revocare il divieto.

« I rapporti tra i cittadini italiani dei due gruppi etnici non hanno nulla a vedere con le vicende del defunto maresciallo Rommel ».

Il Ministro: SCELBA ».

FAILLA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per avere dettagliate notizie sull'attrezzatura sanitaria e ospedaliera nei singoli comuni della provincia di Ragusa ». (7611).

RISPOSTA. — « La provincia di Ragusa è costituita da 12 comuni con camplessivi numero 240.986 abitanti. La rete ospedaliera della provincia comprende tre ospedali generici, uno dei quali nel capoluogo e gli altri in Modica e Scicli, nonché quattro infermerie distribuite rispettivamente nel capoluogo, in Comiso, Modica e Vittoria. Il totale dei posti-letto ammonta a 582, con un quoziente, cioè, del 2,35 per mille abitanti. Fanno inoltre parte del complesso assistenziale:

N. 12 ambulatori delle condotte mediche;

N. 4 dispensari antitubercolari;

N. 1 ospedale sanatoriale dell'I.N.P.A. di 303 posti-letto; di cui 167 per adulti e 36 per bambini;

N. 12 dispensari antitracomatosi di cui 4 pubblici, 4 scolastici e 4 abbinati;

N. 1 centro chirurgico antitracomatoso;

N. 4 dispensari antivenerei;

N. 7 ambulatori di enti mutualistici ed assicurativi;

N. 32 consultori dell'O.N.M.I. con 16 refettori materni.

« L'Ente regione cui spetta l'organizzazione dei servizi assistenziali della Sicilia (in base alla legge 5 luglio 1949, n. 23, alla quale ha fatto seguito il regolamento approvato con decreto presidenziale 21 gennaio 1949, n. 2), ha predisposto un programma per la istituzione nell'isola di 40 unità ospedaliere circoscrizionali della capacità ricettiva di almeno 100 posti-letto ciascuna, sia con costruzioni di nuovi edifici sia potenziando quelli esistenti. Per la provincia di Ragusa sono previste tre di tali unità da istituire nei comuni di Modica, Scicli e Vittoria. Promulgata la legge 3 agosto 1949, n. 589, la speciale commissione interministeriale, nominata ai termini dell'articolo 7, ritenendo che per detta provincia il programma stabilito dall'Ente regione non fosse sufficiente alle effettive necessità locali, propose al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'assessore regionale alla sanità, che fra le opere da eseguirsi con i benefici previsti dalla legge stessa, fossero compresi l'ampliamento e la sistemazione dell'ospedale del capoluogo e la costruzione del nuovo ospedale circoscrizionale di Vittoria, con una spesa: per l'ospedale di Ragusa, di lire 30 milioni assegnati tutti nel corrente esercizio; per quello di Vittoria di lire 120 milioni, di cui 100 milioni assegnati nel corrente esercizio. Per il miglioramento dell'attrezzatura sanitaria dell'ospedale del capoluogo, questo Alto Commissariato pur non disponendo di fondi destinati a tale scopo, ha concesso nello scorso anno un sussidio dell'importo di due milioni di lire, prelevando la relativa somma da residui di bilancio ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se, di fronte alla crisi gravissima che attraversano i pastifici di Molfetta (Bari), con grave pregiudizio di tutta l'economia della zona e dei lavoratori, non credono opportuno intervenire con una congrua ordinazione di fornitura di pasta per enti militari e civili ». (6446).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministro dell'interno e per l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

« 1°) L'Amministrazione della pubblica sicurezza non ha per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza alcuna organizzazione centrale di commissariato o di sussistenza che le consenta di fare acquisti all'ingrosso di pasta o di altri generi alimentari. Abolita la razione

viveri obbligatoria e fissa, i reparti gestiscono mense in economia a loro spese, provvedendo, ovviamente agli acquisti necessari sul mercato locale.

« 2°) L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non ha alle sue dipendenze alcun ente centrale o periferico che possa fare acquisti di pasta o di altri generi alimentari.

« 3°) Per quanto concerne, infine, questo Ministero si fa presente che, a norma delle vigenti disposizioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, tutti i contratti relativi a forniture di generi e materiali debbono essere preceduti da regolari gare. Né, d'altra parte, ricorrono, di massima, per la fornitura di pasta le speciali circostanze previste dagli articoli 36 e 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per poter procedere a trattativa privata.

« Ciò posto, mentre si comunica che gli organi competenti di questo Ministero, non hanno mancato, per il passato, di invitare alle gare per l'assegnazione di forniture di paste alimentari alcuni pastifici di Molfetta, si fa presente che la proposta dell'onorevole interrogante, diretta ad ottenere per i pastifici di Molfetta ordinazioni a trattativa privata, per le ragioni suindicate non trova possibilità di accoglimento ».

Il Ministro della difesa: PACCIARDI.

LA MARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi del collocatore di Gela (Caltanissetta), responsabile di aver violato la legge sul collocamento per aver trasmesso, il 28 ottobre 1951, un elenco di 92 operai richiesti dal comune, ad un sindacalista della locale C.I.S.L. cosicché i lavoratori ingaggiati furono avvertiti di andare a lavorare non tramite l'ufficio di collocamento, come prescrive la legge, bensì tramite un privato cittadino e per giunta nella sede di un partito politico, in quanto gli operai furono avvisati durante una riunione tenuta dallo stesso sindacalista nei locali della democrazia cristiana », (già orale 3180).

RISPOSTA. — « Poiché non è stato consentito svolgere oralmente detta interrogazione nella seduta della Camera dei deputati in data 21 corrente, si ha il pregio di comunicare quanto segue. Il Ministero del lavoro è in grado di assicurare che il collocatore di Gela (Caltanissetta) non ha trasmesso alcun elenco di 92 operai a rappresentanti sindacali della C.I.S.L. Dal 22 ottobre al 5 novembre 1951, il detto collocatore ha bensì provveduto a rilasciare, su richiesta del Comando forestale, nulla-osta di avviamento per 300 lavoratori i quali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (disciplina dell'avviamento al lavoro), potevano essere richiesti nominativamente dal citato ente militare. Detta norma, infatti, prescrive testualmente che « per l'assunzione di salariati avventizi, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, possono chiedere all'ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere per l'accertamento dei requisiti voluti ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LA MARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere in base a quale legge vigente, lo stesso Ministro ha potuto affermare, in una circolare ai prefetti, che il trattamento economico agli operai addetti ai lavori di riparazione dei danni provocati dalle recenti alluvioni deve essere quello dei cantieri di lavoro Fanfani », (già orale 3181).

RISPOSTA. — « Non essendo stato possibile dare svolgimento orale alla sopratrascritta interrogazione, si ha il pregio di partecipare quanto segue. La circolare cui si richiama l'onorevole interrogante, diramata congiuntamente dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e del lavoro, in data 19 ottobre 1951, ai prefetti delle province alluvionate dell'Italia meridionale e delle isole, dispone fra l'altro: « Il Ministero del lavoro concorrerà con cantieri di lavoro, sia per facilitare lavori di riparazione sia per fronteggiare la eventuale disoccupazione dipendente da alluvioni ». In relazione a quanto sopra, questa Amministrazione dette disposizioni, perché gli uffici del Genio civile trasmettessero, con procedura d'urgenza, i preventivi delle opere da eseguire, il cui finanziamento integrale è effettuato con carattere di immediatezza. Venne scelto il sistema dei cantieri di lavoro, limitatamente alle opere più urgenti (rimozione di frane, di macerie, riattazione interruzioni stradali, ecc.) da eseguire nell'àmbito comunale, in quanto l'agile procedura amministrativa degli stessi, ulteriormente semplificata per l'occasione, consentiva, come in effetti ha consentito, interventi immediati. Poiché si è adottato, per l'esecuzione di dette opere, il sistema dei cantieri, il trattamento economico corrisposto ai lavo-

ratori impiegati non può essere che quello stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. Naturalmente, per tutti i lavori che non siano compiuti per mezzo dei cantieri di cui trattasi, il trattamento economico di coloro che vi sono adibiti è quello normale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LEONETTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga ormai indispensabile ripristinare, in analogia a quanto già disposto per la marina e l'aeronautica, l'uniforme da sera per gli ufficiali dell'esercito ». (6940).

RISPOSTA. — « La questione dell'eventuale ripristino dell'uniforme da sera per gli ufficiali dell'esercito è stata considerata da questo Ministero. L'uniforme vecchio tipo però, ormai superata nella foggia, non è più utilizzabile e nello studio in corso — oltre al lato tecnico — si dovrà tener conto della necessità di non aggravare ulteriormente le condizioni economiche degli ufficiali. Comunque, appena possibile, gli organi competenti inoltreranno concrete proposte in merito. La marina e la aeronautica trovansi invece in condizioni favorevoli in quanto la foggia dell'uniforme da sera in uso per gli ufficiali di queste forze armate è più aderente alle esigente moderne ».

Il Ministro: PACCIARDI.

LO GIUDICE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per sapere quanto tempo ancora occorre per varare il regolamento del Fondo di previdenza del personale dell'I.N.A.M.; se sono a conoscenza che da circa due anni il personale versa la trattenuta del 3,25 per cento sullo stipendio per detto fondo di previdenza è che il personale, sospeso dal servizio per limiti di età, non può ancora percepire le previdenze disposte da detto regolamento ed è privo di una liquidazione di pensione; se non ritengono i Ministri interroganti di procedere alla definizione ed all'approvazione di detto regolamento, per la tranquillità di un complesso di 12 mila lavoratori, ansiosi di vedere regolarizzata la loro instabile posizione ». (7262).

RISPOSTA. — « Il ritardo lamentato dall'onorevole interrogante nella definizione di un problema di così vivo interesse per il personale dell'I.N.A.M., quale è quello del trattamento di quiescenza, si è effettivamente verificato. Esso, tuttavia, è stato originato dalla necessità, sia da parte della stessa Amministrazione dell'istituto che di questo Ministero, di procedere in materia con la massima ponderazione, tenuto conto non solo dell'attuale situazione dell'assicurazione di malattia, per la quale sono in corso studi per una possibile rielaborazione anche sul piano organizzativo, ma anche della particolare situazione del personale dell'istituto medesimo, il quale ha una posizione giuridica tuttora in via di concreta definizione. Né l'onorevole interrogante ignora quale laboriosa attività abbia richiesto, al riguardo, il problema dell'inquadramento, che va considerato sia sotto il profilo della migliore tutela delle aspettative del personale, sia sotto quello delle esigenze funzionali dell'istituto. Si assicura, comunque che il progetto relativo al trattamento di quiescenza è stato ormai già trasmesso al Ministero del tesoro per il necessario concerto, ai sensi dell'articolo 74 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1950, e che detta Amministrazione ha fatto conoscere che procederà all'esame di competenza nel più breve tempo possibile ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se è a conoscenza del fatto che la « Vacuum », raffineria di Napoli, rifiuta di rispettare la legge sul collocamento, respingendo ogni insistenza ufficiale e sindacale. Per conoscere altresì quali provvedimenti intende adottare per imporre a tutte le società straniere il rigoroso rispetto delle leggi italiane ». (7348).

RISPOSTA. — « Risulta a questo Ministero che a decorrere dal 1° giugno 1949 sono stati complessivamente avviati presso la « Società Socony Vacuum italiana », da parte dell'ufficio di collocamento di Napoli-centro (e di quello rionale di San Giovanni a Teduccio), numero 489 lavoratori di cui 372 (pari a 76,07 per cento) residenti nel comune di Napoli, 93 (pari al 19,02 per cento) dei comuni della provincia di Napoli e soltanto 24 (pari al 4,91 per cento) di altre province. Attualmente, nelle liste di collocamento dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli, risultano disponibili 137 unità della categoria chimici (petrolieri), ivi compresi 11 lavoratori avviati a seguito di richiesta numerica e non assunti dalla predetta società, perché non ritenuti idonei ai compiti da espletare. Non sembra, pertanto, che la « Vacuum », raffineria di Napoli, non abbia rispettato le norme vigenti sul collocamento, dato che tutte le suddette assunzioni sono state effettuati per il tramite

del competente ufficio, così come non risulta che altre società straniere non rispettino le leggi italiane in materia di lavoro. Si ritiene opportuno aggiungere, in merito alla questione, che nessun prestatore d'opera straniero può essere assunto da aziende che esercitano la loro attività nel territorio nazionale, se l'interessato non è in possesso di regolare permesso di soggiorno, per motivi di lavoro, rilasciato dal Ministero dell'interno. Detto Dicastero, però, non autorizza gli stranieri a lavorare in Italia, se non dopo aver interpellato il Ministero del lavoro circa l'insostituibilità degli stessi con lavoratori italiani che abbiano i medesimi requisiti ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MIEVILLE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per cui ancora non è stato nominato l'Ispettore tecnico demaniale del mar piccolo di Taranto per la molluschicoltura che vive — per tale causa — in stato di quasi completo abbandono con le ovvie deprecabili conseguenze; e per sapere se non ritiene opportuno sollecitare tale nomina ». (6997).

RISPOSTA. — « Con l'articolo 8 del regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, portante norme per la concessione dei diritti patrimoniali di pesca spettanti allo Stato nella zona del mar piccolo di Taranto, fu conservato alle dipendenze del Ministero delle finanze inquadrandolo in un ruolo speciale, l'Ispettore tecnico demaniale, cui erano già state conferite col capitolato di oneri annesso al contratto 15 maggio 1914, n. 186, di repertorio stipulato, in esecuzione della legge 18 giugno 1913, n. 571, le competenze di carattere scientifico per studi ed esperienze sulla cultura dei molluschi e sulla biologia marina, nonché di carattere tecnico per lo svolgimento ed incremento dell'industria della molluschicoltura. Per gli studi e le esperienze di cui sopra, venne messo a disposizione del predetto ispettore, il laboratorio di biologia marina — chiamato poi Istituto di biologia marina ed oggi, « Istituto talassografico » — affidato alla sua direzione.

« Per effetto della legge 20 novembre 1939, n. 2092 (articoli 4 e 5) l'Istituto di biologia marina fu trasferito alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche, come pure vi fu trasferito, con la qualifica di biologo e con apposito inquadramento, lo stesso ispettore tecnico, le cui funzioni, ai sensi della convenzione 5 marzo 1941, stipulata fra il Ministero delle finanze e il Consiglio nazionale delle ricerche, furono demandate al consiglio stesso, e successivamente, a seguito del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Dette funzioni sono disimpegnate a mezzo dell'Istituto talassografico e si concretano nella assistenza tecnica, scientifica e sperimentale, fornita, ai fini dell'esercizio della molluschicoltura, all'Azienda demaniale del mar piccolo, che corrisponde annualmente un contributo di lire 60 mila. Essendo, quindi, venuta meno, per le ragioni anzidette, la figura dell'ispettore tecnico demaniale, questo Ministero non ha alcun provvedimento da adottare. Nel caso, invece, che l'onorevole interrogante voglia riferirsi alla nomina del direttore dell'Istituto talassografico — che sarebbe ancora privo di titolare — si comunica che in merito provvederà nella sua competenza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena saranno definite le intese con il Ministero del tesoro in ordine alla sistemazione del personale degli Istituti talassografici. Comunque è da escludere che il ritardo nella nomina del direttore stesso abbia determinato uno stato di quasi abbandono della molluschicoltura in Taranto, che forma, anzi, oggetto di assidue cura da parte dell'ente concessionario dell'Azienda demaniale del mar piccolo e della stessa Direzione generale del demanio. La produzione dei mitili, infatti, dall'immediato dopoguerra e fino al corrente esercizio. è stata in continuo, costante aumento, e a tale scopo vengono utilizzate per la coltivazione tutte le zone disponibili del mar piccolo ed alcune del mar grande, con largo impiego di maestranze ».

Il Ministro: VANONI.

MORELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti ha preso od intende prendere contro i responsabili delle numerose violenze perpetrate ai danni di molte libere lavoratrici di Lanciano (Chieti) colpevoli soltanto di non aver voluto sottostare alle imposizioni della organizzazione socialcomunista e di aver affermato il loro pieno diritto di non aderire allo sciopero proclamato dalla C.G.I.L., per aderire invece alle disposizioni emanate dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori alla quale esse lavoratrici sono aderenti. Per conoscere, inoltre, se è stato dato corso alle numerose denuncie presentate dalle lavoratrici di Lanciano occupate nell'Azienda tabacchi italiani, al locale ufficio di pubblica sicurezza; e con che modi e con quali provvedimenti si intende garantire la incolumità di coloro che hanno

presentato denuncia e che comunque non intendono sottostare né alle intimidazioni né alle minacce degli attivisti o delle attiviste comuniste. Poiché si ha fondato timore che possano verificarsi inconvenienti molto gravi si chiedono provvedimenti urgenti », (già orale 3575).

(*Vedi risposta scritta all'onorevole Cotellessa n. 3578*).

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

PALENZONA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quale fondamento ha la notizia apparsa su un giornale di Genova del 9 dicembre 1951, secondo la quale la ferrovia concessa Genova-Casella figurerebbe tra le sopprimibili, nonostante che essa serva alcune zone che altrimenti sarebbero destinate, per molto tempo certamente, a ricadere nelle più arretrate condizioni di trasporto e cioè a dorso di mulo. Poiché interessi privati con tendenza monopolistica insidiano da tempo la prosperità della predetta ferrovia, l'interrogante chiede una pronta risposta allo scopo di tranquillizzare le popolazioni delle zone depresse di cui sopra inopinatamente allarmate », (già orale 3370).

RISPOSTA. — « La ferrovia Genova-Casella, già in concessione alla fallita Società anonima ferrovie elettriche liguri (S.A.F.E.L.), dichiarata decaduta con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 218, viene attualmente esercitata in regime di gestione commissariale governativa. La ferrovia medesima non risulta compresa tra quelle per le quali si preveda la eventuale sostituzione dell'esercizio ferroviario con altro sistema di trasporto, e nessuna domanda o progetto del genere trovasi attualmente all'esame. Posso annunciare, invece, che è di prossima attuazione un progetto inteso a prolungare, fino al centro di Casella, la ferrovia in questione ».

Il Ministro: MALVESTITI.

PIERACCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, in violazione delle precise disposizioni di legge, non è stata ancora indetta l'elezione di un consigliere provinciale a Firenze, in sostituzione di un consigliere deceduto ». (7566).

RISPOSTA. — « In vista del censimento generale della popolazione e di quello delle attività industriali e commerciali, e tenuto conto della impossibilità da parte dei comuni di provvedere simultaneamente alle operazioni dei censimenti e a quelle di preparazione e svolgimento delle elezioni comunali e provinciali, venne disposto il rinvio delle elezioni a dopo l'ultimazione delle prime operazioni di riscontro dei risultati dei censimenti anzidetti. Compiute, ora, dette operazioni, il prefetto di Firenze ha convocato, per domenica 11 maggio 1952, i comizi per le elezioni suppletive nel collegio provinciale di Firenze IV.

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

PIGNATELLI, MOTOLESE, GABRIELI E LECCISO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere le ragioni per cui ai cantieri navali di Taranto non vengono versati dei congrui acconti sui cospicui crediti che essi vantano verso l'Amministrazione della marina militare, creando a quell'azienda difficoltà finanziarie notevolissime come quella di non poter corrispondere alle proprie maestranze le paghe ordinarie e meno ancora la tredicesima mensilità. E ciò purtroppo si verifica a pochi giorni delle feste natalizie ». (6889).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha finora versato ai cantieri navali di Taranto, per più cospicui lavori che detti cantieri hanno compiuto e devono compiere per conto di questo Ministero stesso, il massimo degli acconti consentiti dalle disposizioni vigenti. Si aggiunge che il 24 dicembre 1951 (e quindi proprio alla vigilia di Natale) è stata versata ai cantieri in parola, sempre a titolo di acconti, la somma di lire 300 milioni, con i quali la ditta è stata posta in grado di pagare la tredicesima mensilità alle proprie maestranze ».

Il Ministro: PACCIARDI.

POLANO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se sia informato delle inumane condizioni di vita e di lavoro dei minatori della zona di Iglesias (Cagliari), sulle infrazioni al codice di polizia mineraria circa le leggi sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in quelle miniere metallifere; e se non intenda disporre, a mezzo degli organi di ispezione del Ministero stesso, una rigorosa indagine per accertare le responsabilità delle società concessionarie; e quali provvedimenti intenda predisporre per la tutela dei lavoratori occupati nella industria estrattiva metallifera in Sardegna ». (7513).

RISPOSTA. — « In merito alla interrogazione sopratrascritta, questo Ministero, chia-

mato a rispondere anche a nome del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale, ha richiesto precise informazioni, su quanto segnalato dall'onorevole interrogante, all'Assessorato industria della regione sarda, competente in materia ai sensi delle norme vigenti. Tuttavia, in via preliminare, si ritiene opportuno comunicare, qui di seguito, gli elementi attualmente in possesso dello scrivente: Non risulta che nel bacino minerario dell'Iglesiente sussistino condizioni inumane di vita e di lavoro degli operai addetti alle miniere metallifere. Le condizioni igieniche dei cantieri di lavoro non presentano particolari deficienze per quanto riguarda la ventilazione, la temperatura e l'umidità. Indubbiamente il lavoro in sotterraneo si svolge in condizioni assai più gravose del lavoro a giorno ma, proprio per questo motivo, la sorveglianza e la disciplina sono maggiormente curate sia da parte del Distretto minerario di Iglesias sia da parte delle aziende. Non risulta che i direttori delle miniere abbiano mai fatto resistenza ai provvedimenti di sicurezza imposti dai funzionari del corpo delle miniere intesi a mantenere nella migliore efficienza gli ambienti di lavoro. Quanto alle infrazioni alla legge ed al regolamento di polizia mineraria che riguardano la prevenzione degli infortuni, si deve osservare che le miniere metallifere della Sardegna segnano i più bassi indici d'infortunio, fra tutte le lavorazioni minerarie italiane. Gli infortuni verificatisi, per altro, hanno il carattere di accidentalità imputabile assai spesso ad imprudenza o a eccessiva confidenza col pericolo dei lavoratori stessi e le direzioni delle miniere sarde, quindi, non trascurano di adempiere a tutte le prescrizioni imposte dalla legge di polizia mineraria ed ai provvedimenti integrativi disposti dall'ingegnere capo del distretto minerario. Nel campo sanitario si deve rilevare che l'unica malattia professionale che colpisce i lavoratori delle miniere metallifere della Sardegna, è la silicosi.

« Per altro tale malattia si verifica in un ristretto numero di miniere non precisamente situate nell'Iglesiente, ma in una zona più a nord, cioè nel cosidetto Arburese. Risulta a questo Ministero che le aziende adottano tutti i mezzi preventivi e repressivi per combattere tale forma di pneumogoniosi e le miniere sono attrezzate per il controllo della malattia e per l'assistenza igienico-sanitaria dei lavoratori. Da quanto sopraesposto si rileva che le accuse mosse alle società concessionarie delle miniere sarde risultano allo stato degli atti infondate. Ulteriori notizie saranno comunicate appena sarà pervenuta risposta dall'Assessorato industria di Cagliari; si ritiene, comunque, di dover fare presente all'onorevole interrogante che si potrebbero disporre le indagini richieste qualora venisse precisato qualche specifico caso di infrazione alle vigenti norme di polizia mineraria ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga che la emanazione da parte delle direzioni provinciali delle poste, di ordinanze di sfratto coattivo immediato ed improrogabile da case economiche postelegrafoniche contro pensionati postelegrafonici (come quelle della direzione provinciale di Salerno del 24 novembre 1951, che getterebbero fra qualche mese sul lastrico una diecina di famiglie) sono in morale contrasto con le disposizioni vigenti in materia di alloggi per i proprietari privati; e per conoscere se non intenda, per intuitive ragioni sociali ed umane, disporre che delle predette ordinanze venga sospesa la esecuzione e la ulteriore emanazione, finché persista il regime di blocco dei fitti ». (6904).

(*Vedi risposta scritta all'onorevole Bernardi n. 7011*).

Il Ministro: SPATARO.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

1°) se, considerate le finalità e le tradizioni gloriose dell'Istituto tecnico industriale « Verona Trento » di Messina e lo stato di avanzamento dei lavori inerenti il primo lotto di tale edificio, non reputi opportuno rendere concretamente utilizzabile l'importante opera, disponendo il finanziamento necessario al relativo completamento;

2°) se non creda di disporre a che i costruendi locali siano aderenti alle necessità tecniche dell'istituto in modo che la cospicua attrezzatura già in sua dotazione trovi la sua logica sistemazione definitiva ». (4955).

RISPOSTA. — « 1°) Ai lavori di ripristino del complesso degli stabili costituenti l'Istituto tecnico industriale di Messina potrà provvedersi gradualmente secondo le disponibilità di bilancio per danni bellici, dato il considerevole importo della spesa da incontrare. Intanto:

a) sono stati quasi ultimati i lavori del primo lotto di ricostruzione dei danni bellici

al padiglione dell'istituto stesso per un importo di lire 77 milioni;

b) è stata approvata una perizia dell'importo di lire 20 milioni per i lavori di completamento ed è stata disposta la gara per l'accollo dei lavori relativi;

c) è inoltre in corso un'altra perizia dell'importo di lire 20 milioni, per la costruzione di un primo lotto dei fabbricati destinati ad officina.

« I restanti lavori per il completamento del complesso edilizio anzidetto saranno tenuti nella debita evidenza per includerli eventualmente nei programmi che in futuro potranno attuarsi in base alle disponibilità dei fondi.

« 2°) Non risulta che i costruendi locali non siano aderenti alle necessità tecniche dell'istituto in parola; infatti i progetti relativi sono normalmente sottoposti al parere degli organi competenti, i quali li esaminano sotto il profilo della tecnica, dell'opportunità e della convenienza. La richiesta dell'onorevole interrogante, espressa in modo generico e vago, dovrebbe comunque essere specificata e circostanziata ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SALA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se è a conoscenza del continuo diffondersi del tifo nel comune di Gangi (Palermo) e quali urgenti provvedimenti intende adottare ». (7589).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato, considerato che le cause delle infezioni tifoidee e paratifoidee verificatesi nel comune di Gangi sono state causate dalle cattive condizioni della rete idrica di distribuzione interna e dallo stato di dissesto in cui trovasi la canalizzazione della fognatura, non ha mancato di includere i progetti di sistemazione dell'acquedotto Fagotti (per una spesa di lire 27.300.000), dell'acquedotto Salice (per una spesa di lire 12.500.000) e della fognatura (per una spesa di lire 44.100.000) nell'elenco trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, comprendente quelle opere la cui esecuzione riveste carattere di particolare urgenza e che dovranno essere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949. Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari già adottati, s'informa l'onorevole interrogante che l'ufficio sanitario provinciale, in collaborazione con quello locale, ha disposto tutte le misure profilattiche del caso, isolando i singoli infermi, provvedendo alle varie disinfezioni ed alla clorazione delle acque. Questo Alto Commissariato ha inoltre erogato un contributo di lire 300 mila per le spese sanitarie, ed ha inviato congrui quantitativi di vaccini preventivi specifici ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

SALA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se è vero che nella frazione di San Vito Lo Capo in comune di Erice (Trapani) con una popolazione di 4 mila abitanti, non esiste una farmacia. L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati ». (7592).

RISPOSTA. — « La pianta organica delle farmacie della provincia di Trapani prevede una sede farmaceutica nella frazione di San Vito Lo Capo in comune di Erice. Il concorso relativo all'assegnazione della farmacia è stato recentemente espletato e pertanto quanto prima sarà emesso il decreto prefettizio di autorizzazione all'apertura dell'esercizio suddetto, a favore del vincitore disposto ad accettare la sede. Il prefetto di Trapani ha, comunque, assicurato che l'assistenza farmaceutica nella frazione di cui sopra è stata ed è tuttavia garantita da un armadio farmaceutico gestito dal locale medico condotto. Questo Alto Commissariato, ad ogni modo, ha interessato quella prefettura perché voglia curare, con ogni possibile sollecitudine gli ulteriori adempimenti di competenza per il conferimento di detta farmacia ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

SALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è vero che nel comune di San Vito Lo Capo (Trapani) non esiste l'ufficio di collocamento pur essendoci molti disoccupati, fra i quali pescatori e braccianti. L'interrogante chiede di sapere altresì quali provvedimenti intende adottare ». (7593)

RISPOSTA. — « Come è ben noto, San Vito Lo Capo è frazione nel comune di Erice. In quest'ultimo centro ha sede l'ufficio di collocamento, il cui titolare può essere autorizzato dal prefetto — e ciò ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 586 — ad avvalersi di coadiutori per gli avviamenti al lavoro nelle singole frazioni. In considerazione di quanto precede, non si riscontra la necessità della istituzione di un apposito ufficio di collocamento in San Vito Lo Capo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

STUANI E CAVAZZINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza la situazione nella quale si trovano gli alluvionati del Polesine ricoverati da enti o istituti nelle varie province, i quali non possono disporre di alcun sussidio che consenta loro di affrontare i più piccoli, ma inderogabili bisogni della vita, per esempio, per comprarsi sapone, per radersi la barba, per acquisto di aghi, filo, cotone, per riparazione biancheria che è scarsissima, ed in deplorevoli condizioni, per riparare vestiti, scarpe, ecc. Considerato che gli enti con le lire 250 giornaliere che ricevono per il vitto, alloggio, luce, riscaldamento e per il personale, non possono assolutamente andare incontro alle su elencate necessità, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritiene necessario provvedere con un sussidio settimanale di almeno 100 lire a persona, da erogarsi a tutti gli alluvionati o quanto meno a quelli ricoverati da enti o istituti ». (7495).

RISPOSTA. — « L'assistenza a favore degli alluvionati è disciplinata dalle norme contenute nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, che ha convertito in legge il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184. In base a dette disposizioni, i profughi che hanno dovuto sgombrare le zone alluvionate e che, versando in condizioni di bisogno, non hanno possibilità di sistemazione alloggiativa, sono ricoverati in centro raccolta a totale carico dello Stato. I profughi, invece, sistemati per proprio conto, e che vesano in gravi accertate condizioni di bisogno a causa dell'alluvione, hanno diritto alla concessione del sussidio giornaliero di lire 250 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico. Non è, pertanto, possibile accogliere la proposta degli onorevoli interroganti, tendente ad ottenere la concessione di un sussidio settimanale di lire 100 per ogni profugo, in quanto tale forma di assistenza non è prevista da alcuna disposizione. Sono stati, tuttavia autorizzati i prefetti delle province, nelle quali vi sono profughi alluvionati, a concedere, caso per caso, saltuariamente dei sussidi di modesta entità per i piccoli bisogni dei profughi ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

TONENGO E BOVETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se intende prorogare per un altro biennio la legge 24 febbraio 1948, n. 114, integrata dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, relative alle provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. La richiesta è motivata dal fatto che nel primo biennio la legge praticamente ha avuto scarsa divulgazione e dei beneficî della stessa non ne ha usufruito che una minima parte di acquirenti contadini. Nel secondo biennio è stata attivamente applicata e da quanto consta agli interroganti essa è stata favorevolmente accolta nell'ambiente agricolo. L'applicazione del dispositivo di legge a favore della piccola proprietà contadina potrebbe essere maggiormente incoraggiante, se da parte delle competenti autorità si provvedesse ad una maggiore elargizione di fondi sia per l'acquisto dei terreni atti alla costituzione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, sia per i miglioramenti fondiari da praticarsi alle aziende costituite o da arrotondare ». (7523).

RISPOSTA. — « Questo Ministero conviene sulla opportunità che sia mantenuta l'efficacia delle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144; e a tal fine ha già predisposto uno schema di disegno di legge che prevede, tra l'altro, la proroga, per un triennio, dell'efficacia del predetto decreto legislativo e detta norme intese ad intensificahe il movimento per la formazione della piccola proprietà contadina ».

Il Ministro: FANFANI.

TURNATURI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni che ritardano l'auspicata unificazione dei servizi dei concorsi, anche in adempimento alle disposizioni della Presidenza del Consiglio per la semplificazione dei servizi e la migliore utilizzazione del personale. Allo stato delle cose, infatti, si verifica che ogni direzione generale si regola in modo del tutto autonomo nel bandire i propri concorsi, obbligando così i concorrenti a sostenere delle spese rilevanti nella presentazione di identiche documentazioni per la partecipazione a concorsi banditi dalle varie direzioni generali dello stesso Ministero. D'altra parte, ciascuna direzione generale impegna dei gruppi di impiegati per lavori che vengono egualmente fatti da altri impiegati, per l'esame degli stessi documenti, giungendo talvolta a decisioni disparate, riflesso di vedute personali. Comportando tutto ciò dispendio di denaro per i padri di famiglia, spreco di forze impegatizie per duplicazione di lavoro, notevole perdita di tempo nell'espletamento dei concorsi, con tutte le conseguenze accessorie, l'interrogante chiede

altresì di conoscere quali provvedimenti intenderanno prendere gli onorevoli Ministri delle finanze e del tesoro per ovviare sollecitamente ai lamentati inconvenienti ». (7434).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro *ad interim* del tesoro. L'onorevole interrogante chiede di conoscere le ragioni che ritardano presso i Ministeri delle finanze e del tesoro la auspicata unificazione dei servizi dei concorsi. Poiché la struttura delle due amministrazioni non è del tutto identica, si rende necessario tenere distinte le seguenti relative risposte:

1°) presso il Ministero delle finanze il problema della unificazione dei servizi inerenti ai concorsi è stato già da tempo affrontato ed anche per buona parte risolto.

« Se si considera il rilevante numero (33) dei ruoli organici in cui è inquadrato il personale dell'amministrazione finanziaria, il quale assomma a oltre 30 mila unità e quello eccezionalmente elevato dei concorsi che sono stati indetti in questi ultimi anni (dal 1948 al 1951 sono stati indetti numero 74 concorsi dei quali 31 per disposizioni di natura speciale e transitoria) si può agevolmente comprendere, vagliando le difficoltà di carattere organizzativo da superare, che l'unificazione di tali servizi può essere attuata soltanto gradualmente. È infatti noto che le Amministrazioni statali per indire ed espletare pubblici concorsi debbono eseguire numerose operazioni che possono sinteticamente riassumersi come appresso:

a) accertamento dei posti vacanti nei varî ruoli organici;

b) autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri a indire il concorso;

c) preparazione dei bandi di concorso e loro pubblicazione;

d) istruzione delle istanze e dei documenti prodotti dai candidati;

e) nomina delle commissioni esaminatrici;

f) svolgimento delle prove scritte e di quelle orali;

g) compilazione della graduatoria dei vincitori in base a quella di merito predisposta dalla commissione esaminatrice;

h) pubblicazione delle graduatorie anzidette;

i) istruzione di eventuali ricorsi.

« Tutte queste operazioni, fino a qualche anno fa, venivano compiute in modo autonomo, e sovente con criteri non uniformi, da ogni singola direzione generale di detto Ministero, per i concorsi di rispettiva competenza. In occasione della normale ripresa dei concorsi, si ravvisò la necessità di coordinare i servizi in esame al fine di ottenere la necessaria uniformità di criteri e di indirizzo nella trattazione di tale materia e raggiungere una maggiore speditezza nell'espletamento dei concorsi stessi. L'opera di coordinamento ebbe inizio con la preparazione, a cura della direzione generale del personale e d'intesa con le altre direzioni generali interessate, di un « bando di concorso tipo » per l'amministrazione finanziaria. La preparazione di tale bando portò alla risoluzione di varie incertezze derivanti dall'interpretazione delle numerose norme di legge interessanti i concorsi e consentì di fissare nel contempo i criteri di massima per una uiforme istruzione delle documentazioni prodotte dai candidati. Successivamente, alla fine del 1948, vennero conferiti alla direzione generale del personale i seguenti compiti:

a) raccogliere e costantemente aggiornare tutte le disposizioni ed i pareri concernenti la materia dei concorsi e creare un apposito massimario al fine di poter fornire, all'occasione, agli uffici interessati, i chiarimenti che si rendessero necessari per la esatta applicazione delle norme concernenti la materia stessa;

b) accertare, alla fine di ogni anno, presso le varie direzioni generali che amministrano personale, il numero dei posti vacanti per ciascun ruolo organico da conferire per concorso;

c) predisporre le richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'autorizzazione a bandire i concorsi;

d) provvedere alla compilazione dei bandi e alla loro pubblicazione;

e) assicurare uniformità di criteri da parte delle direzioni generali interessate nell'istruzione delle domande e delle documentazioni prodotte dai concorrenti;

f) formulare eventuali quesiti agli organi competenti per la risoluzione di casi dubbi;

g) predisporre gli schemi di decreti di nomina dei componenti le commissioni giudicatrici, su segnalazione delle direzioni generali interessate, e provvedere alla liquidazione dei compensi loro spettanti;

h) predisporre il diario delle prove scritte nei varî concorsi e organizzare lo svolgimento, presso le varie sedi di esame, delle prove stesse;

i) tenere aggiornato un elenco di tutti i concorsi in via d'espletamento presso le varie Amministrazioni con l'indicazione dei compo-

nenti le relative commissioni giudicatrici e dei rispettivi segretari, ed istituire, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dello stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, uno schedario generale dei concorrenti, in modo di poter corrispondere alle richieste che continuamente pervengono al Ministero sia da parte di uffici che da parte di privati.

« Si venne così a costituire un ufficio specializzato che ora coordina tutta l'attività dell'amministrazione finanziaria nei riguardi dei concorsi, curando che, nelle varie fasi di espletamento degli stessi, siano osservate da parte delle diverse Direzioni generali i medesimi criteri. A questo punto per completare l'opera di unificazione dei servizi rimaneva da effettuare l'accentramento della istruzione delle domande presso un unico ufficio, perché soltanto in tale maniera si sarebbero potuti definitivamente eliminare alcuni degli inconvenienti ancora rimasti nell'espletamento dei concorsi e soprattutto quello relativo alla presentazione di più documentazioni da parte di candidati partecipanti contemporaneamente a concorsi indetti da distinte direzioni generali. Il rilevante numero di concorsi che tuttora è in via di espletamento non permette però, per le insuperabili difficoltà di ordine tecnico e materiale che si frappongono all'attrezzatura di un idoneo ufficio, di attuare l'accentramento suddetto. Non appena si sarà chiuso per l'Amministrazione finanziaria il ciclo dei concorsi di natura eccezionale, si spera che quelli, pur in numero rilevante, che ogni anno saranno indetti per ciascun ruolo, a seguito di naturali vacanze, possano essere definitivamente affidati, anche per quanto riguarda la fase istruttoria, all'ufficio che attualmente coordina la materia, completando così l'unificazione dei servizi in esame. L'istruzione ad opera di un unico ufficio di tutte le istanze di ammissione ai varî concorsi dell'amministrazione finanziaria consentirà ovviamente di conseguire, sia nell'interesse della Amministrazione che dei concorrenti, vantaggi di intuitiva evidenza.

2°) presso il Ministero del tesoro, i servizi dei concorsi vengono espletati dalla Direzione generale degli affari generali e del personale per quanto concerne i ruoli degli Uffici amministrativi centrali, dalla Ragioneria generale dello Stato per i ruoli dei propri uffici centrali e per quelli delle ragionerie presso le Intendenze di finanza e dalla Direzione generale del tesoro per i ruoli degli uffici provinciali del tesoro.

« Esaminati i bandi di concorso emanati per tutti gli anzidetti ruoli da quando è stato ripristinato il Ministero del tesoro, si è constatato che, salvo qualche rara eccezione, si è sempre avuto cura di inserire in essi la nota clausola con la quale viene data facoltà ai candidati di fare riferimento ai documenti già presentati per la partecipazione ad altri concorsi precedentemente indetti presso detto Ministero. Gli inconvenienti rilevati dall'onorevole interrogante, pertanto, non potrebbero essersi verificati che in quei casi in cui il detto riferimento non è consentito, e cioè quando i documenti presentati per la partecipazione a un concorso sono di data anteriore a tre mesi da quella dei decreti con i quali sono stati indetti i successivi concorsi ai quali il candidato partecipa e sono pertanto scaduti di efficacia rispetto ai medesimi. È evidente, quindi, che in tali casi i detti inconvenienti si verificherebbero anche se si addivenisse all'unificazione dei servizi dei concorsi e non sembra per altro che vi sia modo di poterli eliminare. È da considerare poi che, per la diversità dei titoli di studio richiesti, non tutti coloro che partecipano ai concorsi per gli Uffici amministrativi possono essere ammessi a quelli per gli Uffici di ragioneria e che, non essendo la residenza di Roma fra le più àmbite, non tutti i candidati ai concorsi per i ruoli provinciali prendono parte a quelli per i ruoli centrali. Per altro, non sembra che sia il caso di esaminare e attuare, ora l'unificazione dei compiti afferenti al reclutamento del personale e il conseguente accentramento di essi presso un comune ufficio per l'intero Ministero del tesoro, atteso ch'è tuttora in esame il disegno di legge sul riordinamento del Ministero del bilancio, in cui si prevede il passaggio a quest'ultimo della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del tesoro con gli uffici dipendenti. Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che, anche in relazione alle recenti istruzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito allo snellimento dei servizi statali, le circostanze esposte nell'interrogazione saranno prese in attento esame per ottenere presso i suddetti ministeri un'ulteriore semplificazione del servizio dei concorsi ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

TRULLI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se non intendano riesaminare la delicata posizione sull'inquadramento degli ufficiali della riserva assunti quali impiegati civili non di ruolo che, in se-

guito al punto di vista espresso dalla Corte dei conti, dovrebbero subire la rigida applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in relazione non solo alle mansioni, ma anche al titolo di studio posseduto dagli interessati, molte volte colonnelli e generali, che pertanto si vedranno ora respinti nella categoria dei salariati dove, eventualmente, il loro disagio diverrebbe inevitabilmente grave sia dal punto di vista morale, che economico. E se non ritengano di tener presente, gli onorevoli Ministri, per un benevolo, e sotto il profilo della dignità militare, necessario riesame, anche per una perequazione di trattamento:

1°) che agli ufficiali della riserva, impiegati nell'Amministrazione militare, nel 1945, all'atto dell'assunzione, non fu richiesto il titolo di studio, ma solo lo stato di servizio, in base al quale furono fatte le varie assegnazioni della prima e seconda categoria;

2°) che dopo la guerra 1915-18 non venne richiesto alcun titolo di studio agli ufficiali che, per lo sfollamento dei quadri, furono assunti nelle varie amministrazioni statali;

3°) che non si chiede nessun titolo di studio agli ufficiali della riserva che — provenienti dal servizio attivo — entrano nel ruolo dei commissari di leva.

« Si consideri, infine, la critica situazione di questi ufficiali, sulle cui uniformi si sono allineati i segni del valore e della loro fede nella patria ». (7124).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro. Con circolare in data 29 agosto 1945 dell'allora Ministro per la guerra, veniva disposto, d'intesa con il Ministro per il tesoro, l'inquadramento degli ufficiali della riserva assunti quali impiegati civili non di ruolo, nella prima o nella seconda categoria di detto personale, a prescindere dal titolo di studio da essi posseduto. Senonché la Corte dei conti, in applicazoine letterale delle disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dell'articolo 4, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, ha ritenuto di non poter ammettere a registrazione i relativi decreti ministeriali per quegli ufficiali che risultarono sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle cennate disposizioni. Ciò posto, si assicura l'onorevole interrogante che questo Ministero ha allo studio la questione di cui trattasi allo scopo di stabilire se e quali possibilità si offrono per venire incontro alle richieste degli interessati. Si chiarisce infine che, diversamente da quanto ritiene l'onorevole interrogante, gli ufficiali di cui trattasi non si vedranno « respinti nelle categorie dei salariati », ma resteranno inquadrati nella categoria di personale civile impiegatizio non di ruolo che loro compete in base al titolo di studio posseduto ».

Il Ministro della difesa: PACCIARDI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI